

## **PARAMETRICA PENSION FUND PRESENTA DEI QUESITI ALLA COVIP**

In data 30 giugno 2014, Parametrica Pension Fund ha sottoposto all'attenzione della Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione (COVIP) alcuni quesiti in merito al nuovo manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione.

I quesiti proposti riguardano alcune problematiche inerenti i fondi pre-esistenti, l'indicazione del titolo di studio dell'aderente, le rendite percepite dagli eredi e le rendite della gestione assicurativa, gli strumenti finanziari derivati ed alcuni chiarimenti in merito alla gestione assicurativa.

Di seguito sono riportati nello specifico i quesiti sottoposti all'attenzione della COVIP.

### **Primo quesito:**

#### **FONDI PRE-ESISTENTI**

Diversi fondi pensione preesistenti determinano ed approvano ufficialmente il valore NAV ben oltre i termini previsti da Covip per l'invio dei dati mensili e trimestrali; ciò determina, soprattutto per i dati mensili, una conseguente impossibilità nell' indicare il Nav corretto.

Nella premessa che le istruzioni ai punti I.2.1.1. E I.2.12. consentono di indicare "dati provvisori" e/o "parzialmente stimati" si chiede quale sia il dato "corretto" da indicare nelle comunicazioni periodiche mensili; infatti **i fondi preesistenti che ricadono in questa problematica invierebbero sempre dati provvisori per tutto l'esercizio. Il valore quota è a tutta evidenza un dato di stock.**

In mancanza di un valore quota definitivo del mese di competenza paiono percorribili due soluzioni:

#### **Prima soluzione ipotizzata:**

Si muove da un esempio: comunicazione mensile mese di marzo 2015, ultimo valore quota definitivo conosciuto (alla data di scadenza dell'invio della comunicazione) gennaio 2015; si indica il valore quota di gennaio 2015.

Trattandosi di un valore di stock nelle comunicazioni mensili successive (aprile 2015 ,ecc.) non sarebbe possibile aggiornare il dato definitivo del mese di marzo 2015 e ciò in quanto solo le comunicazioni di flusso possono essere oggetto di aggiornamento.

#### **Seconda soluzione ipotizzata:**

Anche in questo caso si muove da un esempio: comunicazione mensile mese di marzo 2015, ultimo valore quota definitivo conosciuto (alla data di scadenza dell'invio della comunicazione) gennaio 2015; si indica un valore provvisorio della quota di marzo 2015.

Si ritiene che tale modalità non sia operativamente consigliabile ai fondi pensione; infatti occorre definire i criteri in base ai quali il fondo debba/possa determinare un valore provvisorio: a tutta evidenza si tratterebbe comunque di un valore soggettivo stimato. Peraltro è appena il caso ricordare che il fondo pensione può solo effettuare investimenti e smobilizzi in presenza di un valore quota definitivo.

Anche in questo caso trattandosi di un valore di stock nelle comunicazioni mensili successive (aprile 2015 ,ecc.) non sarebbe possibile aggiornare il dato definitivo del mese di marzo 2015 e ciò in quanto solo le comunicazioni di flusso possono essere oggetto di aggiornamento.

### **Soluzioni prospettate dall'istante:**

i) i fondi pensione in attesa dei valori quota definitivi relativi al mese di competenza della comunicazione mensile assumono, e quindi trasmettono, come dato "provvisorio" l'ultimo valore quota definitivamente approvato (prima soluzione). Rimane aperta la questione sul come comunicare la definitività della quota prima indicata come provvisoria. Si procede ad un nuovo invio della comunicazione di Marzo 2015?

II) Le segnalazioni, pur nelle forme tabellari previste, ben potrebbero essere cadenzate solo su periodi trimestrali/semestrali, ma con invio entro 60 giorni dalla fine trimestre o semestre; ciò permetterebbe comunque la possibilità di controllo e monitoraggio per questi fondi pensione; si potrebbe quindi ipotizzare l'eliminazione delle comunicazioni mensili.

\*\*\*

Le medesime considerazioni e/o problematiche e soluzioni ipotizzate si presentano per la trasmissione dei dati relativi al patrimonio (dato di stock mensile)

Diversamente invece le questioni non paiono non porsi per i dati dei contributi definitivi da indicare sempre nella comunicazione mensile (si tratta invero di dati di flusso). Per questi le istruzioni prevedono il loro aggiornamento continuo negli invii successivi. Di ciò se ne chiede conferma.

\*\*\*

Per taluni dati trimestrali aggregati (quali a esempio "movimentazioni iscritti" e "dati previdenziali") trattandosi di dati di flusso vale quanto sopra indicato e se ne chiede conferma.

Per i dati trimestrali aggregati finanziari, tipicamente di stock, rimane aperta la questione circa le modalità di comunicazione dei loro aggiornamenti.

Per i dati trimestrali disaggregati (ad esempio alcuni dati finanziari e assicurativi) pare intendersi che i singoli trimestrali rimangono "autonomi" (Cfr. Par. I.2.2.1.)n e quindi si pone anche per questi la

questione del successivo loro aggiornamento a seguito della definitività dei dati in precedenza comunicati; infatti, ad esempio, la comunicazione del secondo trimestre 2015 non include i dati del primo trimestre 2015.

## **SECONDO QUESITO**

### **TITOLO DI STUDIO**

Con riferimento all'indicazione del Titolo di studio si ipotizzano le seguenti problematiche:

- a) la mancanza del dato è bloccante? (di frequente nei fondi preesistenti il dato non è conosciuto)
- b) I successivi aggiornamenti del titolo di studio vanno comunicati?
- c) Per i minori fiscalmente a carico la progressione del titolo di studio nel percorso formativo del minore va comunicata? Il dato non è facilmente aggiornabile.

## **TERZO QUESITO**

### **RENDITA**

Per quanto riguarda gli importi percepiti dagli eredi di pensionati deceduti (ratei di tredicesima o rate di pensioni non pagate al de cuius) devono essere indicati alla stregua delle pensioni pagate? Se sì, occorre collegarli al de cuius alla stregua dei "pensionati reversibili"? Oppure vanno specificati come altre tipologie di rendita.

A parere degli scriventi le somme percepite dagli eredi dei pensionati dovrebbero essere indicati in quanto tali somme non hanno natura di rendita.

## **QUARTO QUESITO**

### **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Nella Tavola I.17 (Strumenti finanziari derivati. Anagrafica) vengono richiesti in corrispondenza delle variabili V100082 e V100086 delle informazioni relative alla controparte con cui è effettuata l'operazione sullo strumento finanziario derivato. Nella premessa che in questa tavola si classifica il titolo derivato in modo univoco si pone la questione frequente che il medesimo derivato può essere stato acquistato da due gestori che ben possono operare con controparti diverse. In tal caso pare non compilabile correttamente i campi V100082 e V100086 in presenza del medesimo derivato acquisito contemporaneamente da due gestori.

Riteniamo che le tali informazioni siano più attinenti alla movimentazione (Acquisti/vendite) riportate invece nella tavola I.18, in quanto la controparte varia in base al mandato di gestione e non in base allo strumento derivato.

## **QUINTO QUESITO**

### **GESTIONE ASSICURATIVA**

Nel titolo II relativo alle informazioni strutturali Tav. II.8 si richiedono le informazioni sui mandati di gestione, specificando che per l'individuazione di un mandato di gestione si considera la gestione finanziaria del singolo comparto. Da ciò pare desumersi l'esclusione circa l'indicazione della gestione assicurativa.

Di converso nel titolo I (tavole relative alle polizze, dove per polizza si intende la gestione dell'attività previste dall'art. 5, comma 1, del DM 62/2007) viene richiesto il mandato di gestione alla tavola I.21 mentre non viene richiesta nelle tavole precedenti I.19 e I. 20.

Si chiede pertanto:

- a) se si debba provvedere, nel censire nelle informazioni strutturali nel Titolo II, anche i mandati di gestione assicurativa?
- b) Se nella Tav. I.21 nel campo V000005 rubricato "codice mandato di gestione" la variabile debba essere valorizzata solo nel caso di Polizze acquistate nell'ambito della gestione finanziaria diretta mentre nel caso di gestione assicurativa non vada compilata.

## **SESTO QUESITO**

### **RENDITE GESTIONE ASSICURATIVA**

I fondi pensione, dal momento in cui devono erogare le rendite, sono obbligati a stipulare convenzioni con compagnie di assicurazione; dal momento in cui la convenzione diventa operativa (iniziano ad essere erogate le rendite), il Fondo, nella maggior parte dei casi, non dispone più delle informazioni riguardanti le rendite in erogazione.

Si chiede, pertanto, in assenza di specifiche disposizioni nella convenzione stipulata tra Fondo e compagnia, se le informazioni richieste dalla segnalazione Covip riguardanti le rendite debbano continuare ad essere inviate dal Fondo o se, invece, diventa un onere a carico della compagnia.

**Luca Laurini**

**Giuseppe Cerati**

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund